



SETTORE POLIZIA LOCALE
Polizia Locale

ORDINANZA N. 24 DEL 01/09/2016

**OGGETTO: FESTA PATRONALE DI BASIGLIO 2016 - CENTRO STORICO.
PROVVEDIMENTO TEMPORANEO PER MONTAGGIO E
SMONTAGGIO PALCO IN PIAZZA MONSIGNOR ROSSI CIV.
13/21.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

CONSIDERATO che:

nei giorni 09 – 10 - 11 settembre 2016 avrà luogo la tradizionale festa Patronale di Basiglio nel centro storico;

ATTESO che:

il giorno 08 settembre 2016 in piazza Monsignor Rossi, nell'area compresa tra il civico 13 ed il civico 21, dovrà essere montato un palco e le strutture necessarie per consentire lo svolgersi delle manifestazioni e che il loro smontaggio avverrà il 12 settembre 2016;

nell'area suddetta la sosta dei veicoli a motore e non, può essere causa di intralcio per la corretta esecuzione dei lavori;

si rende pertanto necessario ed opportuno adottare provvedimenti in materia della circolazione al fine di salvaguardare la pubblica incolumità delle persone e delle cose;

SENTITO il parere del competente Responsabile del Settore Ambiente e territorio del Comune di Basiglio;

VISTI gli artt. 5, 6, 7, 37, 158 e 159 del vigente Codice della Strada , approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive integrazioni e modifiche, nonché il regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il decreto n. 02 del 19/02/2014, con il quale il Sindaco del Comune di Basiglio individua il Responsabile del Settore di Polizia Locale, per quanto di competenza;

per i motivi in premessa indicati

ORDINA

1) **dalle ore 07,00 del giorno 08 settembre 2016 (giovedì), fino alle ore 24,00 del giorno 12 settembre 2016 (lunedì)** è vietata la sosta con rimozione forzata in piazza Monsignor Rossi nel parcheggio esteso tra il civico 13 ed il civico 21, a tutte le categorie dei veicoli negli stalli di sosta (compreso quello riservato al carico/scarico cose);

1) è fatto obbligo a tutti i conducenti dei veicoli transitanti nelle adiacenze, di mantenere particolarmente una velocità ridotta.

DISPONE

- che sia obbligo del Responsabile del Settore Ambiente e del Territorio del Comune di Basiglio di provvedere per la sufficiente implementazione dei segnali stradali di divieto di sosta con rimozione forzata cui alla Fig. II 74 Art. 120 integrati con il pannello Modello II 3/a Art. 83 e Modello II 6/m Art. 83 del DPR 495/1992, in tutta l'area interessata al presente provvedimento. Tali segnali stradali, affinché possano avere efficacia, dovranno essere posizionati almeno 48 ore prima dall'entrata in vigore della presente ordinanza e dovranno riportare il periodo di validità temporanea sopra indicato;

- al personale addetto all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.L.vo 285/1992, che i veicoli lasciati in tale area in vigenza della presente ordinanza, siano rimossi e trasportati in luogo di custodia e di deposito presso la ditta Ormad di Zibido San Giacomo (MI), via Longarone 39;

- che del presente atto sia data comunicazione / notificazione a:

Responsabile del Settore Ambiente e del Territorio del Comune di Basiglio;

Stazione Carabinieri di Basiglio (MI);

alla Centrale Operativa 118 (fax: 02.66104210)

al Comando Provinciale dei VV.FF. - via Messina 35/37 – Milano (fax: 02.33104430)

all'AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) – via Campanini 6 – Milano (fax 02.67129002)

al servizio Sasom (fax 02.90899293)

alla ditta Ormad di Zibido San Giacomo (MI), via Longarone 39 (fax 02.90003752) incaricata per l'eventuale rimozione dei veicoli

- che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della legge 69 del 18.06.2009, sia pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Basiglio.

AVVISA CHE

tutte le prescrizioni contenute nel presente atto avranno il carattere dell'obbligatorietà e prevarranno temporaneamente su quelle attualmente già esistenti.

La presente ordinanza sarà in vigore dalle ore 07,00 del giorno 08 settembre 2016 (giovedì), fino alle ore 24,00 del giorno 12 settembre 2016 (lunedì)

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all'albo pretorio.

Contro il provvedimento della presente ordinanza che dispone e autorizza la collocazione della segnaletica stradale è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo 285/1992 "Nuovo codice della strada", nel rispetto delle formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada".

Ai sensi dell'art. 8 della legge 07/08/1990 n. 241, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore di Polizia Locale.



Il Responsabile del Settore
Polizia Locale
Silvano dr. Sacchi

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Silvano dr. Sacchi", is written over the typed name.